

25 AGO 2017



*Ministero dei beni
e delle attività culturali
e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

Prot. MBAC-SABAP-LIG 21032

Cl. ...34.01.04/11.....

Allegati.....

Alla

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
Genova

PEC: collegio.genova@geopec.it

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
Savona

PEC collegio.savona@geopec.it

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di La
Spezia

PEC collegio.laspezia@geopec.it

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
Imperia

PEC collegio.imperia@geopec.it

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova

PEC archgenova@pec.aruba.it

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Savona

PEC archsavona@pec.aruba.it

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di La Spezia

PEC oappc.laspezia@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Imperia

PEC oappc.imperia@archiworldpec.it

OGGETTO: Richiamo sulla applicazione della legge 23 ottobre 1925, n. 2537 sull'esclusiva competenza degli architetti per la Progettazione e Direzione Lavori di opere su beni tutelati

Questa Soprintendenza deve purtroppo registrare ancora oggi molteplici casi di progettazione e direzione lavori assunte da una figura professionale come quella del geometra, priva delle necessarie qualificazioni ed esclusa per legge dagli interventi sui beni tutelati. Si devono altresì segnalare casi in cui i professionisti architetti avallano con la propria firma progettazioni non eseguite e controllate direttamente.

Visto che ai sensi dell'art. 52, comma 2, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (recante l'approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto), rientrano nell'esclusiva competenza degli architetti sia la progettazione sia la direzione lavori delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, nonché il restauro ed il ripristino degli edifici vincolati ai sensi della disciplina normativa sui beni culturali;

Visto che tale orientamento è pienamente confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza per quanto riguarda la progettazione e direzione lavori (ex alii: Cons. Stato, VI Sez., 30/4/2002, sentenza n° 2303; Cons. Stato, VI Sez., 21/03/2006, decisione n° 5239; Cons. Stato, VI Sez., 06/12/2010, ordinanza n° 5540; Tar Lazio 17/10/2011 n.7997; Cons. Stato 09/01/2014 n.21; Corte di Cassazione, sentenza n. 3915/2016);

Questa Soprintendenza ritiene opportuno e inderogabile che gli organismi professionali ricordino e chiariscano ai propri iscritti le responsabilità deontologiche e penali connesse ai lavori sul patrimonio culturale, in fase sia di progettazione sia di direzione lavori, e le conseguenze a cui gli iscritti andrebbero incontro operando al di fuori delle previsioni di legge. Si ricorda che questa Soprintendenza oltre a non poter autorizzare progettazioni eseguite da tecnici non abilitati, è tenuta a segnalare ufficialmente gli abusi di cui venga a conoscenza.

IL SOPRINTENDENTE

Vincenzo Tiné

AREA VII Educazione e Ricerca
FORMAZIONE – Ufficio formazione e rapporti con Università



Palazzo Reale, Via Balbi 10 - 16126 Genova.
Tel. +39 010 27101 | 010 27181 | 010 27051
E-mail: sabap-lig@beniculturali.it
PEC mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it